

CASO 1/2009

XVIII CAMPIONATO INVERNALE D'ABRUZZO

ITA 199 c/ Comitato di regata

Definizione di “annullamento” nel Regolamento di Regata ISAF – Una regata annullata dal Comitato di regata è nulla; il Comitato di regata non può revocare tale annullamento. Regola 62.1(a) del Regolamento di Regata ISAF, regola 63.1 del Regolamento di Regata ISAF – L'errore compiuto dal Comitato di regata nell'annullare una regata può formare oggetto di una richiesta di riparazione e non può essere rimediato senza una udienza ed una decisione del Comitato per le proteste.

Regola 64.2 del Regolamento di Regata ISAF – A titolo di riparazione va adottato un provvedimento, il più equo possibile per tutte le barche coinvolte, che può consistere anche nel lasciare validi i risultati ovvero in altri accomodamenti opportuni secondo le concrete circostanze.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 199, denominata “Sorrento”, inviato con raccomandata del 16/12/2008, contro la decisione del Comitato per le proteste del XVIII Campionato Invernale d'Abruzzo, emessa il 7/12/2008, recante la reiezione di una richiesta di riparazione presentata dall'appellante il 23/11/2008 relativamente alla 4^a prova disputata in quel giorno.

Si premette che:

- nella prova del 23/11/2008 il Comitato di regata, nonostante la rilevazione dell'arrivo di alcune barche, decideva di annullare la regata dando i relativi segnali, ripetuti via radio;
- con comunicato n. 15 dello stesso giorno, il Comitato di regata “revocava” l'annullamento della regata e per l'effetto pubblicava le classifiche, nelle quali l'appellante veniva registrato come DNF;
- con richiesta di riparazione presentata tempestivamente, ITA 199 contestava tale determinazione e chiedeva la conferma dell'annullamento della prova;
- il Comitato per le proteste respingeva la richiesta, evidenziando che l'annullamento non era opportuno in quanto 11 barche erano arrivate entro il tempo limite, che le condizioni

meteo ed in particolare l'intensità del vento sono elementi valutabili esclusivamente dal Comitato di regata e che l'intensità media del vento consigliabile ma non obbligatoria sarebbe di 6 kn.

Contro tale decisione l'appellante deduce, in particolare, che:

- la regata si sarebbe svolta in condizioni di vento scarso che giustificavano l'annullamento disposto dallo stesso Comitato di regata mentre le barche erano ancora in regata;
- non sarebbe consentito al Comitato di regata di revocare l'annullamento della regata;
- la considerazione per cui l'annullamento della regata pregiudicherebbe le barche arrivate non sarebbe valida nelle competizioni in cui sia previsto un sistema a compensi;
- il Comitato per le proteste non avrebbe assunto testimonianze sulla intensità del vento.

Il Comitato unico di regata e per le proteste, sebbene più volte sollecitato, non ha fatto pervenire osservazioni.

Al riguardo è da rilevare che, in base alla reg. 62.1(a) del RRS, la riparazione può essere chiesta da una barca che, senza sua colpa, sia stata pregiudicata significativamente da un'azione non corretta od omissione del Comitato di regata (nonché del Comitato per le proteste o dell'autorità organizzatrice).

Nel caso in esame:

- sussiste per l'appellante un significativo peggioramento di punteggio nella regata o nella serie;
- va indubbiamente esclusa la sussistenza di alcuna colpa del concorrente;
- emerge un errore compiuto dal Comitato di regata, poiché l'annullamento di una regata non può essere revocato con un comunicato; infatti, in base alla definizione di "annullamento" nelle Definizioni del Regolamento di regata, "una regata che il Comitato di regata o il Comitato per le proteste annulla, è nulla ma può essere ripetuta"; peraltro, tenuto conto delle motivazioni espresse nel comunicato in esame, il Comitato di regata mostra di aver tentato in questo modo di porre rimedio ad un proprio errore compiuto nel segnalare l'annullamento della regata nonostante la rilevazione di barche arrivate; tuttavia, se queste erano le intenzioni, il Comitato di regata avrebbe dovuto agire chiedendo riparazione, in base alla reg. 60.2(b) e 62.1(a) del RRS, ed il Comitato per le proteste avrebbe dovuto prendere una decisione in merito dopo aver proceduto con una udienza, in base alla reg. 63.1 del RRS.

La decisione impugnata del Comitato per le proteste va pertanto riformata in applicazione della reg. 71.2 del RRS, in quanto la richiesta di riparazione andava accolta, sussi-

stendone tutti i presupposti.

Per quanto concerne la determinazione della misura di riparazione da concedere, gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado, disponendo che il Club Nautico di Pescara, in qualità di autorità organizzatrice della manifestazione, provveda alla nomina di un nuovo Comitato per le proteste, composto da almeno tre Ufficiali di regata iscritti all'albo, di cui almeno uno con brevetto nazionale.

Si assegna al suddetto Comitato per le proteste il compito di celebrare una nuova udienza, da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, di accertare tutti i fatti rilevanti (quali le ragioni dell'annullamento, se possibile la posizione dei concorrenti al momento dell'annullamento, la scadenza del tempo limite per ciascuno di essi) attingendo se del caso le prove da fonti appropriate, e di adottare come riparazione un provvedimento che sia il più equo possibile per tutte le barche coinvolte, che abbiano o meno chiesto riparazione, tenendo conto in particolare di quanto disposto:

- della reg. 32.1, sui casi nei quali il Comitato di regata può annullare la regata e sull'obbligo di valutare attentamente le conseguenze di un annullamento allorché vi sia una barca che abbia compiuto il percorso e sia arrivata entro il tempo limite;
- della reg. 64.2, che demanda al Comitato per le proteste di stabilire la riparazione più appropriata, aggiustando i punteggi o i tempi di arrivo delle barche, ma anche lasciando validi i risultati oppure adottando altri accomodamenti opportuni secondo le concrete circostanze;
- della prescrizione in corsivo FIV alla reg. 32.1 del RRS 2004-2008 (applicabile alla regata in questione), che inibisce come riparazione da concedere per azioni od omissioni del Comitato di regata riferite alla citata reg. 32.1, l'annullamento di una prova portata a termine.

In conclusione

per questi motivi

la Giuria d'appello, in accoglimento dell'appello in esame, riforma la decisione impugnata e rimette il caso ad un nuovo Comitato per le proteste affinché determini la riparazione da concedere nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Così deciso in Genova l'8 maggio 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale

